



# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E DELL'USO DEL LOGO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL LAZIO (ARPA LAZIO)

ART. 1 - NATURA E CARATTERISTICHE DEL PATROCINIO

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 3 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI PATROCINIO

ART. 5 - LOGO DELL'ARPA LAZIO

ART. 6 - PARTNESHIP E CO-PROMOZIONI

ART. 7 - REVOCA DEL PATROCINIO E SANZIONI

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

#### ART. 1 – Natura e caratteristiche del Patrocinio

- 1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione del patrocinio gratuito (da qui Patrocinio) da parte dell'ARPA Lazio.
- 2. Il Patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative senza fini di lucro promosse preferibilmente da enti, associazioni e organizzazioni pubbliche, ritenute meritevoli per le loro finalità riferite alla tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge istitutiva di ARPA Lazio (L.R. n 45 del 6/10/1998 e s.m.i.) e realizzate in tutto o in parte sul territorio regionale.
- 3. In tal senso il Patrocinio è concesso nell'ambito di tutte le iniziative istituzionali, culturali, sociali, economiche e sportive che hanno come scopo quello della diffusione della cultura ambientale e della tutela del territorio.
- 4. Il Patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco temporale definito.

# ART. 2 - Soggetti beneficiari

- 1. Possono essere beneficiari del Patrocinio:
  - a. tutti i soggetti pubblici, quali Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
  - soggetti privati, quali ad esempio: Associazioni, Comitati, Fondazioni e altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.
- 2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il Patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni ecc.), eventualmente anche attraverso l'apposizione del logo dell'ARPA Lazio.

#### ART. 3 - Concessione del Patrocinio

- 1. Il Patrocinio dell'ARPA Lazio può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 1 comma 3 qualora questi abbiano un valore pubblico. A seguito di specifica ed approfondita valutazione, il Patrocinio può inoltre essere concesso a pubblicazioni o altri prodotti multimediali, qualora l'Agenzia riconosca ad essi particolare rilevanza scientifica o sociale coerentemente con gli obiettivi e le finalità istitutive dell'ARPA Lazio.
- 2. Il rappresentante legale dell'ARPA Lazio (Direttore Generale), a seguito di istruttoria effettuata dall'Area sistemi operativi e gestione della conoscenza, concede il Patrocinio al richiedente con propria nota (indirizzata agli interessati).
- 3. L'istruttoria di verifica per la concessione del Patrocinio viene svolta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Essa prevede la verifica della rispondenza ai seguenti parametri:
  - a. attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità istitutive dell'ARPA Lazio;
  - b. rilevanza regionale;
  - c. svolgimento in un lasso temporale circoscritto;
  - d. assenza di fini di lucro.
- 4. Il Patrocino dell'ARPA Lazio autorizza l'uso della dizione "Con il patrocinio dell'ARPA Lazio" sui materiali informativi, ma non autorizza l'uso del logo dell'Agenzia, se non esplicitamente richiesto e autorizzato.
- 5. Una volta accordata la concessione del patrocinio gratuito, le bozze di eventuali materiali informativi e prodotti editoriali realizzati per l'iniziativa patrocinata (cartacei o digitali) dovranno essere inviati, prima della stampa o comunque della divulgazione, all'Area sistemi operativi e gestione della conoscenza per le opportune verifiche.
- 6. Il Patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e decade ad iniziativa specifica conclusa. Rispetto alle singole iniziative, il proponente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ARPA Lazio di eventuali sostanziali o parziali modifiche rispetto a quanto precedentemente comunicato. L'Agenzia si riserva un eventuale supplemento di istruttoria. In ogni

- caso la mancata corrispondenza ai criteri indicati all'art. 3 comma 3, prevede la revoca del Patrocinio.
- 7. L'ARPA Lazio può revocare il Patrocinio in qualunque momento qualora l'iniziativa del proponente o le modalità di svolgimento della stessa possano danneggiare l'immagine dell'Agenzia.
- 8. La concessione del Patrocinio non comporta alcun onere finanziario per l'ARPA Lazio, né, a seguito della concessione del Patrocinio, può essere richiesta all'Agenzia l'erogazione di contribuiti o la partecipazione alle spese di organizzazione dell'evento.
- 9. L'ARPA Lazio non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni cui ha concesso il Patrocinio.
- 10. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi e ai regolamenti vigenti.

# ART. 4 - Modalità di presentazione di richiesta di patrocinio

- 1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio dell'ARPA Lazio (ivi compresa la dizione "Con il patrocinio dell'ARPA Lazio"), il richiedente deve presentare apposita istanza, almeno 60 giorni prima della data in cui ha inizio l'evento in questione.
- 2. L'istanza può essere predisposta tramite apposito modulo ARPA Lazio, firmata dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente; in alternativa, l'istanza può essere predisposta anche senza l'uso del modulo, purché nella richiesta siano presenti tutte le informazioni in esso richieste.
  - L'istanza, in qualunque forma predisposta, deve essere indirizzata al legale rappresentante dell'ARPA Lazio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
- 3. L'istanza deve essere corredata del programma della iniziativa, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria.
- 4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. La mancata o parziale presentazione dei documenti necessari, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'ARPA Lazio, è motivo di rigetto dell'istanza.

# ART. 5 - Logo dell'ARPA Lazio

- 1. Qualora la domanda di patrocinio preveda anche la richiesta di uso del logo dell'Agenzia, questo va richiesto esplicitamente nell'istanza.
- 2. Il logo dell'Agenzia, se richiesto e concesso, deve essere apposto sui materiali informativi in adeguata evidenza e con pari rilievo rispetto a quello di altri soggetti patrocinatori. Il richiedente ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente il logo ricevuto dall'ARPA Lazio, senza modifiche e rispettando le indicazioni ricevute al momento della trasmissione dello stesso.

# ART. 6 - Partnership e co-promozioni

- 1. In caso di eventi e/o iniziative organizzati da soggetti pubblici o privati in collaborazione con l'ARPA Lazio, non è richiesta domanda di patrocinio. Gli organizzatori sono comunque tenuti ad inviare all'Area sistemi operativi e gestione della conoscenza il programma dell'iniziativa, i materiali informativi cartacei o digitali e tutti gli altri documenti da cui risulti la collaborazione dell'Agenzia all'organizzazione dell'iniziativa in questione.
- 2. In caso di eventi in collaborazione, il logo dell'Agenzia dovrà essere esposto su tutto il materiale di comunicazione con la stessa visibilità degli altri partner che partecipano alla realizzazione dell'iniziativa. Il materiale di comunicazione dovrà essere approvato dall'Area sistemi operativi e gestione della conoscenza dell'ARPA Lazio.

# ART. 7 – Revoca del patrocinio e Sanzioni

- 1. In caso di accertate dichiarazioni mendaci nella presentazione dell'istanza, il Patrocinio è revocato.
- 2. In caso di utilizzo del patrocinio o del logo dell'ARPA Lazio difforme da quanto previsto o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento il Patrocinio è revocato.
- 3. La revoca del patrocinio è comunicata agli interessati con nota scritta.
- 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al soggetto richiedente è inibita la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo della durata massima di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile per cui l'Agenzia si riserva di agire a tutela della propria immagine.

# ART. 8 - Entrata in vigore e pubblicità

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua adozione e, a seguito di essa, viene pubblicato sul sito web istituzionale <a href="https://www.arpalazio.it">www.arpalazio.it</a>
- 2. Le richieste di concessione di patrocinio ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere prese in esame in modo conforme ad esso.